



PROVINCIA  
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana*

## Determinazione Dirigenziale

n. **1065** del **27/05/2026**

Settore Viabilità e Lavori Pubblici

Servizio Viabilità

**OGGETTO: Accordo quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale di proprietà e in gestione della Provincia di Arezzo, periodo 2024/2027 (48 mesi) - Lotto 4 reparto Valtiberina.**

**Modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett b) D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  
CIG 9860491E93**

Allegati: Si (4)

Riscontro di bilancio: Si

Atto soggetto a pubblicazione: Si

Servizi Interessati:

Servizio Amministrativo S.T.  
Servizio Coord. LLPP PNRR  
Servizio Finanze e Bilancio  
Servizio Gare Appalti C.E.  
Servizio Viabilità

Classifica/Fascicolo: 12.01.00 - 00000000070



PROVINCIA  
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana

# Determinazione Dirigenziale

n. **1065** del **27/05/2026**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n° 6 del 06.03.2026 di approvazione del bilancio di previsione 2026-2028, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 5 del 06/03/2026 di approvazione del Documento unico di programmazione (DUP) 2026/2028, esecutiva ai sensi di legge;

### PREMESSO:

- che la rete stradale della Provincia di Arezzo è, per estensione, una delle più importanti della Regione Toscana, includendo tra le strade in gestione sia quelle regionali che quelle appartenenti al patrimonio indisponibile della Provincia stessa;
- che la Provincia è organizzata con servizi di controllo ed esecuzione diretta per la maggior parte del territorio;
- che le zone a gestione diretta sono dislocate in reparti che comprendono porzioni del territorio provinciale e che nello specifico sono così suddivisi:
  - Reparto 1 – Arezzo Valdichiana Ovest, zona di Arezzo e Cesa per una estensione di 215,29 km;
  - Reparto 2 – Valdarno, zona di Terranuova e Laterina per una estensione di 243,37 km;
  - Reparto 3 – Arezzo Valdichiana Est, zona di Cortona e Castiglion Fiorentino per una estensione di 239,08 km;
  - Reparto 4 – Valtiberina, zona Anghiari e Badia Tedalda per una estensione di 195,41 km;
  - Reparto 5 – Casentino, zona Poppi e Corsalone per una estensione di 281,03 km;

RICORDATO che la Provincia di Arezzo ha inteso attivarsi per la conclusione di un Accordo Quadro, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, comma 1 lett iii) e dell'art. 54 del D.Lgs. n. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii, con unico operatore economico, per l'affidamento della manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale di proprietà ed in gestione della Provincia di Arezzo, sulla base delle seguenti considerazioni:

- è uno strumento flessibile che, accorpando prestazioni di tipo omogeneo e ripetitivo, in un determinato arco temporale, consente di definire gli interventi ed i soggetti aggiudicatari che potranno essere oggetto di affidamento al ricorrere delle effettive necessità, senza alcun vincolo al raggiungimento dell'importo complessivamente stimato;
- consente un risparmio di tempi e di costi, in quanto è possibile attivare la prestazione resasi necessaria a "semplice chiamata", con la stipula di un contratto applicativo, in tal modo evitando l'indizione di molteplici appalti e conseguente parcellizzazione della spesa, limitando, talvolta, la concorrenza tra gli operatori economici;
- risponde all'esigenza di non obbligarsi fin da subito alla realizzazione completa del programma negoziale, con riserva di valutazione discrezionale, in base alle disponibilità finanziarie ed alle concrete esigenze di servizio, fermo rimanendo l'obbligo di osservare le condizioni contrattuali fissate nella cornice normativa;

ATTESO che, allo scopo, con Determinazione a contrarre n. 901 del 08.06.2023, è stato stabilito il ricorso alla procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 157, comma 1, del D.Lgs.



PROVINCIA  
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana

## Determinazione Dirigenziale

n. **1065** del **27/05/2026**

50/2016, ai fini dell'individuazione del contraente per la conclusione di un Accordo Quadro, periodo 2024-2027 (48 mesi), suddiviso in 5 lotti, per ciascun reparto di manutenzione, dell'importo massimo al netto di IVA pari ad € 5.000.000,00, di cui € 275.350,00 per oneri relativi alla sicurezza, non assoggettabili a ribasso, con opzione ai sensi dell'art. 106 comma 11, per un importo massimo di € 625.000,00 al netto di IVA;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 1882 del 13/11/2023 con la quale è stato aggiudicato il Lotto n. 4, in favore dell'Operatore economico ATI Consorzio Stabile Toscano scarl e Procelli Costruzioni srl, la cui Mandataria è Consorzio Stabile Toscano scarl, il quale aveva ottenuto il punteggio complessivo di 100,00, con ribasso offerto pari al 28,960% (efficacia dichiarata con D.D. 640 del 11/04/2024);

DATO ATTO che l'Accordo Quadro Lotto 4, è stato stipulato in data 26 gennaio 2024 Rep. n. 31;

RICHIAMATO l'art. 3 dell'Accordo Quadro - Lotto 4, che ha contrattualizzato quale importo massimo presunto € 5.000.000,00, di cui € 4.724.650,00 per importo complessivo degli interventi di manutenzione e € 275.350,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;

PRECISATO che la previsione del fabbisogno iniziale, con una stima di € 5.000.000,00 riferita all'intera durata, è stata elaborata sulla base dei finanziamenti certi e disponibili al momento della predisposizione della documentazione progettuale dell'Accordo Quadro (ovvero i Decreti MIT n. 49/2018, n. 123/2020, n. 224/2020, n. 225/2021, n. 141/2022, n. 394/2021 e DM 5 maggio 2022;

ATTESO che l'ottenimento di ulteriori finanziamenti specificamente destinati alla manutenzione stradale, in particolare quelli riconducibili al Decreto del 14 agosto 2025 di importo complessivo pari ad € 8.887.023,85, ha aumentato la capacità di spesa ed il fabbisogno inizialmente stimati;

VALUTATA l'opportunità, anche in considerazione delle stringenti tempistiche di affidamento dei lavori previste a pena di definanziamento dal suddetto Decreto di concessione, di ricondurre nell'ambito nel perimetro applicativo dell'Accordo Quadro vigente tale ulteriore capacità di spesa - posta l'unitarietà dell'oggetto negoziale riguardante interventi di manutenzione stradale - mediante modifica quantitativa del contratto iniziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., risultando soddisfatti i presupposti e le condizioni previste per tale specifica fattispecie;

DATO ATTO che la modifica di pertinenza del Lotto n. 4 è stata quantificata, come specificato nell'allegato Computo Metrico di Massima e Computo costi sicurezza (allegato), in un importo complessivo di € 2.299.184,15, al netto del ribasso di gara, oltre ai costi per la sicurezza pari ad € 137.675,00;

PRECISATO che la stima dei lavori in modifica, riassunta negli elaborati è da considerarsi solo di riferimento per la programmazione degli interventi, in quanto le lavorazioni e quantità effettivamente richieste potranno differire in base alle necessità che emergeranno durante la vigenza dell'Accordo Quadro, senza che l'impresa possa avanzare pretese di compensi o indennizzi di qualsiasi natura per tali scostamenti, sulla base delle seguenti considerazioni circa la natura giuridica di tale strumento contrattuale:



PROVINCIA  
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana

## Determinazione Dirigenziale

n. **1065** del **27/05/2026**

- *“la caratteristica principale degli accordi quadro è (...) quella di definire il perimetro generale delle obbligazioni contrattuali, poi destinate ad essere specificate in una successiva fase, mediante attivazione di specifici contratti di appalto”, Cons. St., sez. V, 1° marzo 2017, n. 946;*
- dal punto di vista del diritto comune, l'Accordo Quadro realizza un *pactum de modo contrahendi*, consistente in un contratto “normativo” dal quale non scaturiscono effetti reali o obbligatori, ma la cui efficacia consiste nel “vincolare” la successiva manifestazione di volontà contrattuale delle stesse parti (ANAC, AG n. 8, 22 giugno 2011); Esso, cioè, definisce unicamente le clausole dei successivi contratti attuativi (contratti applicativi), lasciando all'individuazione operata dall'Ente la determinazione del se, quando e quantum;
- il Consiglio di Stato ha ribadito che la stipula di un Accordo Quadro non determina la nascita di un diritto ad ottenere prestazioni nella misura massima prevista nell'accordo: *“(...) mentre l'ipotesi che ne siano poi ordinati solo alcuni (o anche nessuno, attesa la mancanza di un obbligo della stazione appaltante di affidare una percentuale minima delle prestazioni oggetto dell'accordo) rientra nella “fisiologia” di questo tipo contrattuale e, quindi, nell'ordinario “rischio d'impresa” che l'aggiudicatario decide di assumere stipulando l'accordo quadro”, Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 25 ottobre 2022, n. 9117;*
- *“la stipulazione dell'accordo quadro o la previsione di una sua stipulazione, in quanto non costituisce titolo per il sorgere di obbligazioni pecuniarie, non consente di impegnare e pagare con imputazione all'esercizio cui lo stanziamento si riferisce (art. 183 TUEL). Dunque, né in fase di previsione, né in fase di esecuzione, la stipulazione dell'accordo quadro o la procedura per la scelta del contraente, in sé, legittima l'inserimento di appositi stanziamenti in bilancio, ma ad essere oggetto di considerazione, previsione e di eventuale impegno devono essere i contratti attuativi che si prevede di porre in essere ed il loro valore, per cui è necessario provvedere ad apposite e congrue previsioni di bilancio.(...) Ancora una volta, dunque, non è la stipulazione dell'accordo quadro o la procedura di scelta del contraente a fare sorgere l'obbligo di adempimenti contabili, bensì il correlato contratto attuativo”, Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo della Campania, Del/Par n. 77 /2018;*
- il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con Circolare n. 1 MEF – RGS – prot. 570 del 02/01/2023, in aderenza a quanto sopra espresso dalla Magistratura contabile, ha ribadito che “l'obbligazione pecuniaria a carico dell'amministrazione sorge con i contratti attuativi, che richiedono l'assunzione dell'impegno di spesa (...)”;

EVIDENZIATO che la modifica contrattuale di cui trattasi:

- è contenuta entro il limite del 50%, previsto dall'art. 106, comma 7, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., applicabile *ratione temporis*;
- non altera la natura generale del contratto;
- è superiore al quinto d'obbligo teorico, per cui si rende necessario stipulare un Atto aggiuntivo all'Accordo Quadro acquisendo il consenso dell'Operatore economico;

RITENUTO di dover provvedere all'approvazione della modifica in parola;

VERIFICATA la permanenza del possesso dei requisiti degli operatori economici interessati dalla modifica contrattuale in aumento;



PROVINCIA  
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana

## Determinazione Dirigenziale

n. **1065** del **27/05/2026**

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art. 3 della legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., applicabile *ratione temporis*;

TENUTO CONTO delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza;

VISTO l'art. 9 comma 1 lett. a) n. 2 del D.L. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009, secondo cui il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTI altresì:

- lo Statuto provinciale;
- il Regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento provinciale di contabilità;
- il Regolamento provinciale per la disciplina dei contratti;

RILEVATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs n. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

VISTA la Determinazione dirigenziale n. 603 del 31/03/2025 con la quale è stato conferito, fino al 31/12/2026, l'incarico di Elevata Qualificazione (E.Q.) titolare del Servizio Viabilità al Geom. Nocentini Stefano;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 147-*bis* del D.Lgs. n. 267/2000 - T.U.E.L., introdotto dalla Legge n. 213/2012 di conversione con modificazioni del D.L. n. 174/2012, il Responsabile con la sottoscrizione del presente atto rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 *bis*, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

OSSERVATO il giusto procedimento ex legge 7 agosto 1990, n. 241;

DETERMINA

1. DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;



PROVINCIA  
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana

## Determinazione Dirigenziale

n. **1065** del **27/05/2026**

2. DI APPROVARE, la modifica contrattuale, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett b) D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dell'Accordo Quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale di proprietà e in gestione della Provincia di Arezzo, periodo 2024/2027 (48 mesi) - Lotto 4 reparto Valtiberina, che si sostanzia nei seguenti documenti:
  - Computo metrico di massima (allegato);
  - Computo metrico dei costi di sicurezza (allegato);
3. DI DARE ATTO che l'importo teorico massimo della modifica ammonta ad € 2.299.184,15, oltre ai costi per la sicurezza pari ad € 137.675,00, per un complessivo di € 2.436.859,15 (pari al 48,737% del contratto originario) oltre IVA;
4. DI APPROVARE, in considerazione del superamento del limite del quinto d'obbligo teorico, lo Schema Atto aggiuntivo (allegato);
5. DI DARE ATTO che dopo l'approvazione della presente modifica il valore dell'Accordo Quadro è pari ad € 7.436.859,15 oltre IVA, in favore dell'Operatore economico ATI Consorzio Stabile Toscano scrl e Procelli Costruzioni srl, la cui Mandataria è Consorzio Stabile Toscano scrl (p. iva 01479950535);
6. DI DARE ATTO, inoltre, sulla base delle considerazioni esplicitate in premessa, che la spesa supplementare per l'attuazione dell'Accordo Quadro, sarà eventualmente impegnata, di volta in volta, al momento dell'affidamento dei "contratti attuativi" specifici, per il relativo corrispettivo, sulla base delle risultanze di gara, a valere sulle risorse disponibili a Bilancio, in base al principio di competenza finanziaria potenziata;
7. DI RENDERE NOTO che il Responsabile Unico del Procedimento per gli Interventi di cui trattasi è il Geom. Nocentini Stefano, Elevata Qualificazione (E.Q.) titolare del Servizio Viabilità;
8. DI TRASMETTERE, per quanto di competenza, il presente atto ai seguenti uffici:
  - Servizio Gare Appalti C.E.;
  - Servizio Finanze e Bilancio;
  - Servizio Coordinamento LL.PP. e PNRR;
  - Servizio Viabilità;
  - Servizio Amm.vo S.T.

Il Responsabile  
Geom. Stefano Nocentini

**ALLEGATI** - **1. RELAZIONE\_modifica\_v1\_Lotto\_4\_signed.pdf**  
(impronta: 82E74B4D26234926C26F2ADB7488095FA11DC87AAC9D8D2B3C09EE306D61C41E)  
- **2. COMPUTO\_METRICO\_v1\_signed.pdf**  
(impronta: C10B4019C88D8D7E35371694A3773D6D967A4642F13A56223493CB7D92B2E40B)  
- **3. COMPUTO\_COSTI\_SICUREZZA\_signed.pdf**



**PROVINCIA  
DI AREZZO**

*Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana*

## Determinazione Dirigenziale

**n. 1065 del 27/05/2026**

(impronta: **F2377190F9FA3C262644C11C6CFDB3E7617E315AFA878FD61CE1222121BD25CF**)

- **Schema atto aggiuntivo LOTTO 4.pdf.p7m.p7m**

(impronta: **DAEF5C643C4FCA95372A35DC6F76552CF91B842AEBEA9D284A3505B5D3CD227A**)